

in Commissione alla loro costituzione, e mantengo quindi la mia opposizione. Domando solo che sia mantenuto il comma che riguarda i fondi per la Sicilia.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi insiste?

GIAVAZZI. La ragione per cui ho proposto la soppressione è la seguente: con questo articolo si proporrebbe di costituire un Comitato regionale speciale del Consiglio nazionale con sede a Palermo. Noi abbiamo ammesse che l'Istituto della colonizzazione abbia una sede speciale a Palermo, ma non possiamo ammettere che il Consiglio nazionale, il quale deve riassumere in sé tutta l'azione direttiva e di coordinamento, possa per la Sicilia delegare questa sua funzione ad un Comitato speciale.

Insisto quindi per la soppressione di quanto riguarda la sede regionale del Consiglio nazionale della colonizzazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emendamento?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Non voglio mostrare accettando la soppressione un minor interessamento verso la Sicilia che è la prima, in via assoluta, che ha interesse in questa legge dei latifondo. Quindi non mi oppongo alla conservazione dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore insiste per la conservazione della prima parte dell'articolo?

DRAGO, relatore. Mi rimetto alla dichiarazione dell'onorevole ministro. In questa questione di organizzazione la sua parola è la più autorevole.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'ultimo comma dell'articolo accettato dal Governo e dalla Commissione del quale do nuovamente lettura.

« Sarà messa a disposizione della Sezione di Palermo dell'Istituto nazionale per la colonizzazione interna non meno della metà dei fondi stabiliti dagli articoli 41, 42, 43, 47 ».

(È approvato).

Art. 55.

« I terreni della Sicilia dei quali sia stata ordinata l'occupazione con decreti prefettizi emanati prima della presentazione della presente legge, potranno, su richiesta degli interessati, essere lasciati in possesso delle associazioni od enti concessionari sino al termine stabilito nei decreti suddetti e non oltre la fine dell'anno agrario 1922, ove, a giudizio delle Commissioni provinciali, ri-

sultino lodevolmente coltivati, benchè non ricorrano le condizioni già previste dai Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515, ed 8 ottobre 1920, numero 1465, per la legittimità dell'occupazione ».

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

Gli onorevoli Di Giovanni e Saitta propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« In luogo di sopprimerlo sostituire:

« I terreni della Sicilia che siano tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di contratti di affitto o di decreti prefettizi di occupazione, saranno, su richiesta degli interessati, lasciati in possesso delle dette cooperative, finchè non sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentato per la espropriazione o la occupazione definitiva dei terreni. Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano dalle cooperative lodevolmente coltivati.

Inoltre allo stesso articolo è stato presentato dall'onorevole Costa il seguente emendamento sostitutivo, sottoscritto anche dagli onorevoli Vella, Nobili, Basso, Modigliani, Tonello, Canevari, Fabbri, Piemonte, Galeno, così formulato:

« I terreni tenuti in conduzione da cooperative agricole in dipendenza di contratti di affitto, di concordati o di decreti di occupazione, anche se siano intervenuti provvedimenti di sfratto o di revoca, saranno, su richiesta degli interessati, lasciati in possesso delle dette cooperative, finchè non sia provveduto sulle domande che esse abbiano presentato per ottenere una delle concessioni consentite dalla presente legge.

« Le anzidette domande potranno essere accolte indipendentemente dalla presentazione di un piano di bonificazione o di colonizzazione, se risulti che i terreni siano stati dalle cooperative lodevolmente coltivati.

ALDISIO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO. All'articolo 60 io ho presentato un emendamento della stessa natura.

Chiederei all'onorevole Di Giovanni e Costa se intendono rimandare a quella sede, questi loro emendamenti.